

le attribuzioni dei governatori, quelli di prima classe estenderebbero la loro autorità sull'intera provincia.

Con tali provvedimenti si procedeva verso la ricostituzione delle provincie in modo diverso da quello che vigeva il 15 maggio 1849.

Venne infine la legge comunale. Questa legge, la quale, con poche modificazioni, è perfettamente conforme a quella vigente nelle antiche provincie del regno, aveva necessariamente annessa una tabella, dalla quale appariva la circoscrizione amministrativa delle provincie, dei circondari, mandamenti e comuni.

La tabella fu dichiarata parte integrante della legge col decreto del 26 agosto; ma anche per sé è una parte necessaria della legge, per determinare la competenza delle autorità, la giurisdizione e la sede dei giudizi amministrativi, i capoluoghi, ove i giudizi o le rappresentanze provinciali risiedono. Noi sappiamo tutti che la legge amministrativa prescrive per le convocazioni dei Consigli provinciali che queste si fanno a giorno fisso e in luogo prestabilito dalla legge. Noi sappiamo tutti che, in forza dell'articolo 156 della legge, il Consiglio provinciale si raduna nel capoluogo di provincia. Il capoluogo è indicato dalla tabella unita alla legge, e non può senza una legge mutarsi.

Una disposizione analoga, circa l'immutabilità del capoluogo di provincia, è nelle leggi di altri paesi; era nella legge sarda del 1848; esiste nella legge del Belgio, nella quale però evvi una clausola che non si trova nella legge pubblicata oramai in tutta Italia.

Infatti, secondo la nostra legge, il potere esecutivo non può convocare il Consiglio provinciale altrove che nel capoluogo di provincia, e questi non può essere, senza una legge, mutato; mentre nella legge del Belgio è fatta facoltà al potere esecutivo di convocare, in casi straordinari, altrove che nel capoluogo di provincia, il Consiglio provinciale.

Con siffatte disposizioni di legge e colle successive, colle quali fu creato l'impianto dell'amministrazione provinciale in Sicilia, siccome colle varie disposizioni governative di nomina dei governatori, consiglieri di governo e impiegati dei governi e delle intendenze, venne, e per le leggi, e per la loro applicazione stabilito, sia per la città di Noto che per gli altri capoluoghi, e nel modo il più incontestabile la loro qualità di capoluoghi di provincia.

Una domanda mi si può fare. Dirà taluno: perchè il legislatore non ha fatto indagini nella scelta del capoluogo. Rispondo che le circostanze non lo permettevano: un'indagine e una controversia in quell'epoca sarebbe stata grandemente inopportuna; Siracusa era occupata dai Borboni: era d'uopo fissare per legge il capoluogo di quella provincia affinché potesse la legge attivarsi. Era questa una necessità legale che non ammette dilazione. E, del resto, che nessuno in quell'epoca pensasse alla mutazione, o, meglio, alla riparazione che ora giustamente si dimanda, lo prova il non essersi alzata una sola voce a reclamare a favor di Siracusa. Se una sola voce si fosse elevata a quell'epoca per reclamare a favor di Siracusa, io, che avevo l'onore di essere a capo del governo della Sicilia, avrei per certo esaminato seriamente la questione, onde vedere se almeno era il caso di sancire per legge una riserva, onde a suo tempo fosse fatta giustizia per Siracusa. Io, personalmente, non dissimulo, o signori, l'opinione che in questo momento mi son fatta. Se dovessi proporre un provvedimento a riguardo del capoluogo della provincia di Noto, non esiterei per moltissimi e gravi motivi a proporre la città di Siracusa.

Ma oggi sovrasta ad ogni considerazione una precisa disposi-

zione della legge. E dobbiamo anche ammettere essere giusto che nell'interesse di Noto la questione sia discussa ed esaminata ampiamente; una questione come questa non debb'esser risolta per incidente; debbe percorrere i suoi tramiti legali, debb'essere discussa dall'autorità che la legge ha designato.

Io quindi conchiudo: la legge ha stabilito il capoluogo della provincia di Noto, la mutazione non può che per legge essere pronunciata. Il caso è grave e vuole essere risolto colla possibile sollecitudine. Quindi una legge speciale. A ciò, o signori, mira l'ordine del giorno che ho proposto alla Camera. Se la Camera votasse per l'ordine del giorno proposto dalla Commissione verrebbe ad aggiornare troppo indefinitamente una controversia per molti rispetti importantissima: e, d'altra parte, se si adottasse l'ordine del giorno proposto da coloro che difendono gl'interessi della città di Siracusa, si verrebbe a ristabilire un precedente che potrebbe essere invocato e potrebbe diventare funesto.

Io credo quindi che la Camera può accettare l'ordine del giorno da me e dall'onorevole Bixio proposto; esso lascia al Ministero facoltà di esaminare la controversia e di formarsi un'opinione illuminata: esso potrà quindi portarla alla Camera colla possibile sollecitudine, ma senza precipitazione, ed allora potrà essere risolta con soddisfazione di tutti gli interessi e con rigorosa giustizia.

MINGHETTI, ministro per l'interno. La sola ragione per cui io non posso accettare l'ordine del giorno proposto dall'onorevole deputato Depretis, è ch'esso implica oggi la decisione della vertenza. Quando egli dice: il Ministero è invitato a fare una legge, egli scioglie in principio la questione.

Del resto, ripeto che, accettando l'ordine del giorno della Commissione, io non intendo di pregiudicare menomamente le ragioni di legalità e di convenienza tanto di Siracusa, quanto di Noto, sulle quali non intendo di dare in questo momento alcun giudizio.

Ho detto che farò rimettere al Consiglio di Stato l'esame della questione sotto il punto di vista legale; e qualora il Consiglio di Stato si pronunzi pel mutamento, io lo proporrò per legge anche in quest'anno stesso, se mi troverò al Ministero. Se poi è una questione di semplice convenienza, io la farò esaminare da quella Commissione che sarà incaricata di trattare simili materie.

Ecco quanto prometto di fare accettando l'ordine del giorno della Commissione.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Come membro della Commissione, io aveva chiesto la parola per parlare a nome del relatore Castagnola, il quale ha dovuto assentarsi.

Le parole pronunziate dall'onorevole ministro dell'interno mi dispensano dal prolungare la discussione; dirò unicamente che la Giunta respinge l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Torrigiani. Questo in sostanza è identico alla proposta da essa fatta, ma contiene un apprezzamento storico; ora una Commissione delle petizioni non deve farsi giudice della storia. . . .

TORRIGIANI. Domando la parola.

SANGUINETTI. . . Non può parimenti accettare gli altri ordini del giorno, perchè implicano una specie di definizione della questione, e la Giunta non può, nè deve definirli.

PRESIDENTE. La parola è al signor Bixio.

BIXIO. Io mi sono unito all'ordine del giorno Depretis per considerazioni affatto marittime, e perchè questa proposta dice che la questione deve essere risolta, senza indicare in qual modo.